

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 44/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 237 DEL 20 DICEMBRE 2024

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ANTIRICICLAGGIO

Cassazione, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 26793, sez. II civile

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette - Art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 - Pagamento in misura ridotta - Facoltà di richiesta da parte del soggetto sanzionato - Pertinenza alla fase del procedimento amministrativo - Istanza da proporre al Ministero - Necessità - Irrilevanza nell'ambito del procedimento giurisdizionale - Limite - Accoglimento della richiesta - Conseguente cessazione della materia del contendere.

In tema di violazione della disciplina antiriciclaggio per omessa segnalazione di operazioni sospette, la facoltà di richiedere il pagamento in misura ridotta pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere della definizione agevolata ex art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, l'interessato deve procedere con istanza da proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui esito è irrilevante nel procedimento giurisdizionale, salvo che, in caso di suo accoglimento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza, 18 ottobre 2024, n. 27136, sez. I civile

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Nomina di arbitri da parte del presidente del tribunale - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza di nomina degli arbitri, emessa dal presidente del tribunale ex art. 810, comma 2, c.p.c., avendo carattere sostitutivo di un'attività negoziale manchevole di una delle parti, non contiene una pronuncia, neppure implicita, sulla competenza e, pertanto, non può essere impugnata con l'istanza per il regolamento di competenza.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 13 dicembre 2024, n. 32333, sez. II civile**

Conclusione del contratto – Donazione – Notificazione dell'accettazione

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso.

Cassazione, ordinanza, 25 ottobre 2024, n. 27703, sez. II civile

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento.

In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, stante il disposto dell'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, secondo cui la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori determina la nullità del contratto, trattandosi di precezzo imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti.

Cassazione, ordinanza, 25 ottobre 2024, n. 27694, sez. I civile

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Aggiudicazione alle imprese offerenti non costituite in Ati - Stipulazione del contratto con la società consortile - Nullità - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto stipulato dalla stazione appaltante direttamente con la società consortile, costituita dalle imprese offerenti che, pur riunite nell'offerta congiunta, non abbiano mai costituito una Ati, non è nullo né inefficace e legittima la società consortile medesima, quale titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dall'accordo, a farli valere in giudizio, tenuto conto che anche i consorzi costituiti in forma di società di capitali o di società consortili possono partecipare alle gare di appalto e rimanere, dunque, aggiudicatari, divenendo parte del relativo contratto.

Cassazione, sentenza, 18 ottobre 2024, n. 27124, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO Finzione di avveramento - Condizioni potestative semplici - Anche di adempimento - Inapplicabilità.

La finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. non si applica alle condizioni potestative semplici o improprie, anche ove si tratti di condizione di adempimento.

FALLIMENTO

*Cassazione, ordinanza, 10 dicembre 2024, n. 31689, sez. I civile

Certezza sulla data – Garanzia finanziamento – Pegno – Rimessione in termini

In caso di invalidità del privilegio pignorazio per mancanza di certezza sulla data degli atti con cui la società fallita aveva dato in pegno i titoli alla banca per garantire il finanziamento, è stato stabilito che la parte ricorrente non può richiedere una rimessione in termini per presentare ulteriori prove sui fatti costitutivi del proprio diritto, in contrasto con le preclusioni stabilite dall'art. 98 l. fall.

Cassazione, ordinanza, 24 ottobre 2024, n. 27562, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO -

EFFETTI Esdebitazione - Requisito della "meritevolezza" - Sussistenza - Concedibilità - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

L'esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, al ricorrere del requisito della "meritevolezza", potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori.

NOTARIATO

Cassazione, sentenza, 25 ottobre 2024, n. 27709, sez. II civile

NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Stipula atti di alienazione a titolo oneroso o gratuito - Provenienza del bene da acquisto a titolo originario - Notaio - Assenza di visure e omesso avviso all'acquirente - Responsabilità disciplinare - Sussistenza.

Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che proceda alla stipula di atti di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, senza eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell'atto si assuma la provenienza del bene in capo all'alienante da un acquisto a titolo originario (privo di accertamento giudiziale), e che ometta altresì di dare avviso all'acquirente del potenziale pericolo sotteso all'acquisto.

Cassazione, sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27588, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare - Pluralità di norme applicabili ad un medesimo fatto - Concorso apparente - Raffronto tra gli interessi protetti piuttosto che tra gli elementi strutturali - Necessità - Particolare rilevanza con riguardo agli illeciti disciplinari cd. a condotta libera.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il giudizio sulla sussistenza di un concorso apparente tra più norme applicabili ad un medesimo fatto si fonda sul raffronto tra gli interessi che esse sono chiamate a proteggere, anziché sulla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie, in particolare ove si tratti di illeciti disciplinari a condotta libera, diretti a esercitare un ruolo preventivo a tutela dell'etica professionale della categoria.

Cassazione, sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27563, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Notaio - Responsabilità - Stipula dell'atto presso la sede di una delle parti - Divieto di ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Violazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la stipula dell'atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione.

Cassazione, sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27563, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Responsabilità disciplinare dei notai - Condotta tipica sanzionata contemporaneamente dalla legge notarile e dal codice deontologico - Criterio di composizione del conflitto - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi ove nella fonte sovraordinata sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando applicazione solo la legge professionale, mentre l'analogia previsione del codice deontologico non assume valore di precezzo autonomamente sanzionabile. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso affermando che il divieto di

spostamento degli atti fuori dello studio, previsto dall'art. 13 del codice deontologico, si ricava già dal combinato disposto degli artt. 26 e 61 l. n. 89 del 1913, cosicché la condotta violativa va sanzionata solo in base alla norma primaria, che prevede, ex art. 137 legge notarile, la sanzione pecuniaria e non la censura).

PROFESSIONISTI

Cassazione, ordinanza, 18 ottobre 2024, n. 27042, sez. II civile

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Determinazione - Carenza probatoria sul "quantum" e mancanza di tariffe professionali o di usi - Ricorso all'equità - Necessità - Criteri - Rigetto della domanda - Esclusione.

In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.

REGISTRI IMMOBILIARI

***Cassazione, ordinanza, 28 novembre 2024, n. 30642, sez. III civile**

Trascrizione - Responsabilità del conservatore

La trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto a cui si riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati identificativi delle persone. Pertanto, qualora la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata - per errore della conservatoria - a carico di persona diversa, ciò può comportare per il terzo in buona fede l'infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico. Dunque, tale evenienza non esonera da responsabilità il conservatore.

SOCIETÀ

Cassazione, ordinanza, 22 ottobre 2024, n. 27283, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE Società - Contratto di permuta azionaria con patto di indennizzo - Patto parasociale - Configurabilità - Divieto di patto leonino - Condizioni.

La clausola, inserita in un contratto di permuta azionaria, volta ad indennizzare il beneficiario in caso di perdita del valore di mercato delle partecipazioni permutate, garantendone la redditività, configura un patto parasociale, che non viola il divieto di patto leonino, ove non comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio e sia meritevole di tutela, risultando funzionale non solo al tipo di operazione concretamente identificata, ma anche al raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta medesimo.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 6 dicembre 2024, n. 31310, Sez. Unite civ.**

Accettazione dell'eredità - minore

Deve essere riconosciuta al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, e conseguentemente va negata la facoltà di una valida rinuncia successiva. Il negozio di accettazione dell'eredità è irretrattabile. In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad

accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall'inventario e l'accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.

***Cassazione, ordinanza, 24 ottobre 2024, n. 27585, sez. II civile**

Testamento pubblico

Secondo l'indirizzo univoco della Cassazione, in caso di testamento pubblico il notaio può predisporre l'atto avendo raccolto la volontà del testatore in assenza di testimoni, a condizione che il testatore ripeta la sua volontà in presenza dei testimoni e prima che il notaio dia lettura dello scritto nel quale ha già raccolto la volontà del testatore.

URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 2 dicembre 2024, n. 9616, sez. VI**

Stazioni radio - Autorizzazione paesaggistica

La disposizione di cui all'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003, nell'assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica, ma senza che ciò riverberi i suoi effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull'area in cui ricade l'infrastruttura. Conseguentemente, per i tralicci o le antenne di notevoli dimensioni occorre la preventiva autorizzazione paesaggistica.

Cassazione, ordinanza, 22 ottobre 2024, n. 27354, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Certificato di destinazione urbanistica - Definizione - Efficacia.

Il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura di certificazione redatta da un pubblico ufficiale, dal carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo, degli effetti giuridici derivanti da precedenti provvedimenti, è privo di efficacia provvidenziale e, non avendo concreta lesività, non è autonomamente impugnabile, potendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, ovvero dal giudice amministrativo, dinanzi al quale siano impugnati i successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato.

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26743, sez. V

Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rapporti con il successivo art. 78 - Interpretazione

In tema di imposta di registro, il meccanismo acceleratorio delle decadenze stabilito dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78 vanno interpretati in termini coordinati, per cui il primo, laddove fa decorrere il termine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, deve essere inteso nel senso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi in cui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'Amministrazione sia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta entro il termine di decadenza ivi previsto.

Imposta di registro - Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Riscossione - Termini - Necessità di ulteriore attività di determinazione dell'imposta - Natura - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, l'attività di determinazione dell'imposta nella sua concreta misura, posta in essere dall'Ufficio, secondo i criteri definiti dal giudice, a seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso avverso l'atto impositivo, non rientra nella fase di riscossione, ma in quella amministrativa di accertamento, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per contro, non si applica ove il giudice abbia provveduto direttamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, ovvero abbia rigettato interamente il ricorso, potendo così il credito erariale essere riscosso nel solo rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

*** Cassazione, ordinanza 26 novembre 2024, n. 30466, sez. V**

Acquisto di terreni agricoli - Possibilità di richiedere le agevolazioni in base ad un requisito soggettivo diverso da quello dichiarato al momento del rogito- Esclusione

Il ricorso dell'Agenzia va accolto in base all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di imposta di registro, la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare, e quindi di applicare, altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (così Cass., Sez. 1, 19 giugno 1990, n. 6159; Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2003, n. 14601; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8409; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2017, n. 10099; Cass. 6-5-, 8 ottobre, n. 24655; da ultimo v., in fattispecie speculari rispetto a quella in esame, Cass., Sez. 5, 11 maggio 2022, n. 14935, secondo cui il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri di accertamento del tributo si esauriscono quando l'atto viene sottoposto a tassazione, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenza dall'agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base di diversi presupposti normativi o di fatto; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2023, n. 17411).

Agevolazioni per acquisto di terreni agricoli- Presupposto della iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale - Cancellazione iscrizione per effetto di condotta volontaria- Decadenza

Il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito "istantaneo" (che deve ricorrere solo al momento dell'acquisto agevolato) ma - avuto riguardo al disposto dell'art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) - deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell'iscrizione per effetto di una condotta volontaria comporta la perdita dell'agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall'acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall'art. 2, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore "qualificante" della società agricola (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2021, n. 3598).

*** Cassazione, ordinanza 28 novembre 2024, n. 30610, sez. V**

Agevolazioni per la proprietà montana - Requisito oggettivo dell'arrotondamento/accorpamento- Sistema tavolare

Ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 499 del 1929 (modificato dalle leggi n. 594 del 1974 e 564 del 1977), nei territori italiani già facenti parte dell'impero austro-ungarico, nei quali vige il cosiddetto sistema tavolare, in presenza di un duplice contestuale atto di permuta, non si realizza il requisito oggettivo, necessario per conseguire i benefici fiscali della piccola proprietà montana, dell'arrotondamento/accorpamento previsto dall'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 601 del 1973, atteso che, da un lato, il consenso manifestato dai contraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili genera nell'acquirente un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante e, dall'altro lato, nel sistema tavolare, l'effetto

del trasferimento dei diritti reali immobiliari si verifica solo a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario.

*** Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30938, sez. V**

Permuta di cosa presente con cosa futura- Plusvalenza- Momento rilevante

Come questa Corte ha già chiarito, in tema di Irpef, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente (Cass. n. 4711/2017), dovendosi escludere che possa invece rilevare l'atto di identificazione catastale (Cass. n. 4711/2017) o la consegna al permutante acquirente del bene realizzato.

Non ha quindi errato in diritto la CTR nell'aver attribuito rilevanza all'anno d'imposta nel quale i beni immobili acquisiti in permuta dal contribuente sono stati realizzati.

*** Cassazione, sentenza 11 dicembre 2024, n. 31950, sez. V**

Imposte di registro, ipotecaria e catastale- Masse plurime

In tema d'imposta di registro, nonché ipotecaria e catastale, la mera variazione soggettiva delle masse plurime, derivante dalla successione *mortis causa* di uno degli originari comproprietari, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non incide sulle masse da dividere, non determinando né la nascita di una nuova comunione né l'alterazione oggettiva di quelle già esistenti tra gli originari comproprietari.

*** Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32132, sez. V**

Imposta di registro- Conferimento ramo d'azienda con contestuale creazione di srl- Successiva cessione di quote societarie- Esclusa riqualificazione in cessione di azienda

Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: «In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratextuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

*** Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32255, sez. V**

Imposte ipotecarie e catastale- Art. 67 comma 1, lett. b), TUIR- Cessione fabbricato avente possibilità di sopraelevazione

In materia di imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, deve essere escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un'area edificabile, anziché di un fabbricato.

*** Cassazione, sentenza 13 dicembre 2024, n. 32330, sez. V**

Imposta di registro- Cessione di crediti a garanzia dell'apertura di credito

Come questa Corte ha già osservato (anche al fine di escludere l'applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione nella quale oggetto di regolamento negoziale è la cessione del

credito, successiva all'operazione di finanziamento, con finalità di garanzia, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento, ma, per l'appunto, la garanzia di recupero del credito (Cass., Sez. 5, n. 28734/23). Nella specie, il contratto di cessione dei crediti è un contratto autonomo e distinto rispetto a quello di finanziamento, pur se ad esso collegato, sicché esso deve essere sottoposto a tassazione separata. Occorre, altresì, aggiungere che la finalità di garanzia a cui rispondono le cessioni dei crediti comporta che la società cessionaria non è tenuta ad alcuna prestazione ulteriore, sicché non vi è una prestazione remunerata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28734 del 16/10/2023).

Come già chiarito dalla S.C. nel precedente appena citato (relativo a cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing, ma con principi che ben possono essere applicati anche alla fattispecie in esame), le cessioni di credito a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da finanziamenti non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, comma 2, n. 3, del D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite.